

- Approvato con delibera C.C. n. 94 del 19.12.2002
- Modificato con delibera C.C. n. 53 del 25.08.2004
- Modificato con delibera C.C. n. 55 del 01.09.2005



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

TITOLO I

GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE - PRESCRIZIONI GENERALI E RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, di lavori pubblici, di servizi e di forniture, nel rispetto della legislazione vigente in materia di appalti sopra e sotto la soglia comunitaria.

2. Il presente regolamento ha una portata generale per cui i singoli appalti o forniture potranno essere regolati anche da norme integrative delle disposizioni di legge, previste nei capitolati speciali predisposti per lo specifico intervento.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Gli appalti di lavori pubblici sino a 5.000.000 di Euro seguono le norme di cui alla Legge quadro delle opere pubbliche n. 109/94 e successive modifiche da ultimo L. n. 415 del 18.11.1998 ed art. 7 della Legge 01.08.2002 n. 166 in materia di infrastrutture e trasporti di seguito definita Legge e Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 – di seguito definito Regolamento.

2. Gli appalti di lavori pubblici superiori a 5.000.000 di Euro sono disciplinati dal D.Lgs. n. 406/1991.

3. Gli appalti di servizi di importo superiore a 200.000 di DSP trovano la loro disciplina giuridica in generale nel D.Lgs. n. 157/1995 come modificato dal D.Lgs. 25.02.2000 n. 65 e D.Lgs. n. 158/95 per i cosiddetti settori esclusi (gas, acque).

4. Gli appalti di forniture inferiori a 200.000 Euro sono disciplinati dal D.P.R. n. 537/94 mentre quelli superiori alla soglia comunitaria sono assoggettati al regime del D.Lgs. n. 358/1992 e D.Lgs. n. 402/1998.

5. Ovviamente l'elencazione ha carattere ricognitorio dell'attuale regime giuridico degli appalti. L'elenco non è esaustivo in quanto deve integrarsi con le particolari disposizioni previste nel testo unico 20.03.1865 n. 2248 che sopravvivono all'abrogazione disposta dall'art. 231 del Regolamento, del R.D. 23.05.1924 n. 827 e tutte le norme che saranno emanate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

1. La realizzazione di un'opera pubblica deve essere prioritariamente inserita nell'elenco annuale delle opere pubbliche e nella programmazione triennale che devono essere approvati dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione.

2. Lo schema di elenco annuale deve essere redatto dal responsabile della programmazione unitamente al programma triennale in conformità alle disposizioni del D.M. 21.06.2000, ed approvato dalla Giunta Comunale entro il termine del 30 settembre.

3. Lo schema di programma deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni per la presentazione da parte di privati ed imprese delle osservazioni. Entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale è trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

4. Ogni modifica al programma deve seguire l'iter di approvazione sopra descritto, compresa la pubblicazione, le modifiche possono attenersi alle modalità di finanziamento o all'entità della spesa di intervento ovvero possono attenersi all'ordine di priorità, ovvero all'inserimento di nuovi interventi. Il Consiglio Comunale per motivi di urgenza può comunque approvare la modifica proposta al programma anche in pendenza di pubblicazione.

5. Qualora entro i termini di scadenza della pubblicazione intervengano osservazioni, il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminarle e controdedurre in merito.

6. Il programma deve contenere un ordine di priorità e nell'ambito di tale ordine sono comunque prioritari gli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, i progetti esecutivi approvati e gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamenti con capitale privato maggioritario.

7. L'ordine di priorità è tassativo, salvo modifiche dovute a casi di calamità o dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge.

8. Sono inserite nel programma solo le opere di importo superiore a €. 100.000.

9. Nel programma possono essere inserite le opere di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro per le quali sia già stato approvato il progetto preliminare, per gli interventi il cui valore sia compreso tra 101.000 e 999.000 euro dovrà essere approvato uno studio di fattibilità.

10. Per gli interventi di manutenzione straordinaria non è previsto l'obbligo della progettazione preliminare o di studi di fattibilità.

ARTICOLO 4 - L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

1. La progettazione delle opere pubbliche è eseguita dal personale dell'ufficio tecnico comunale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento approvato dalla G.C. e recepito nel contratto integrativo decentrato del personale dipendente del Comune di Andora e nel Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi .

2. L'affidamento della progettazione al personale interno non richiede alcuna formalità, a condizione che tale circostanza sia rilevabile dal piano degli obiettivi.

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, gli incarichi di progettazione - ai soggetti indicati nell'art. 17, comma 1 della Legge n.109/94 - per valore compreso tra 100.000 Euro e la soglia comunitaria, il responsabile del procedimento procede a pubblicizzare tale intento con apposito avviso all'Albo Pretorio.

4. L'avviso viene altresì trasmesso agli Ordini professionali e contiene i seguenti elementi:

- a) natura delle opere da eseguire;
- b) indicazione della zona dove devono eseguirsi i lavori e l'esistenza di eventuali vincoli;
- c) importo presunto delle opere;
- d) modalità di finanziamento;
- e) termini entro i quali far pervenire la dichiarazione di disponibilità ad espletare l'incarico.

5. La dichiarazione di disponibilità del libero professionista deve essere accompagnata dal curriculum professionale e/o da referenze dei soggetti pubblici per i quali lo stesso ha effettuato analoghe progettazioni.

6. Costituirà titolo di preferenza l'aver già effettuato prestazioni per il Comune e/o aver già elaborato progetti per le stesse opere.

7. Per incarichi di progettazione inferiore a 100.000 Euro il responsabile del servizio procede ad affidare l'incarico a liberi professionisti e a società di progettazione con determinazione motivata in relazione alle specifiche competenze degli incaricati.

8. Per l'affidamento di incarichi il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria seguono le norme di cui al D.Lgs. 17.03.1995 n. 157 e s.m.

9. I progetti preliminari relativi a lavori di restauro e manutenzione di beni sottoposti a vincolo in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali devono comprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore dei beni culturali.

ARTICOLO 5 - APPROVAZIONE PROGETTI

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono approvati dalla G.C.

2. Il progetto preliminare deve essere approvato dall'organo consiliare, se comporta modifiche alle specifiche destinazioni di P.R.G., senza la necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo salvo che le modifiche siano attinenti alla localizzazione delle aree regolamentate con standard minimi nazionali o regionali.

3. I progetti approvati dal C.C. su aree regolamentate con standard sono deliberati dal C.C. in variante agli strumenti, non necessitano di autorizzazione regionale e sono approvate con le modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della L. 8.04.1962 n. 167.

4. L'approvazione del progetto definitivo può contenere contestualmente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori con l'indicazione facoltativa del termine entro il quale va emanato il decreto di esproprio, in mancanza opera il termine massimo consentito dalla legge – cinque anni .

5. La Giunta Comunale può disporre una proroga dei termini di cui al comma precedente per motivi di forza maggiore o altri giustificati motivi. La proroga non può essere superiore a due anni e comunque nel rispetto del limite massimo di cinque anni.

6. Per i lavori di manutenzione non è necessaria la predisposizione dei progetti preliminari, gli stessi sono inseriti nel programma di cui al precedente art. 3 con l'indicazione sommaria degli interventi e la stima di massima dei costi.

ARTICOLO 6 - I SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. Sono parificati agli appalti di lavori pubblici anche i contratti misti di lavori, forniture e servizi quando la quota relativa ai lavori assume rilievo economico superiore al 50%.

2. Gli appalti per l'esecuzione di lavori pubblici sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata e appalto concorso.

3. Le concessioni sono affidate attraverso una licitazione privata, si può ricorrere alla concessione solo nelle ipotesi di realizzazione e gestione dell'opera pubblica.

ARTICOLO 7 - PROJECT FINANCING

1. Questo metodo di affidamento dei lavori è finalizzato a finanziare progetti attraverso il coinvolgimento di capitali privati da parte di soggetti dotati di particolare qualificazione in possesso di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari - definiti promotori di cui al combinato disposto dell'art. 37 bis della Legge ed art. 99 del Regolamento.

2. Il promotore per poter ottenere la concessione di costruzione e gestione dell'opera deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del Regolamento.

Comune di Andora – Regolamento dei contratti

3. I promotori possono presentare entro il 30 giugno le proposte relative alla realizzazione di interventi inseriti nel programma di cui al precedente art. 3.

4. Sono ammesse anche le proposte intervenute entro il 31 dicembre se non sono state presentate proposte nei termini di cui al precedente comma.

5. E' ammessa la presentazione all'Amministrazione - ai fini della programmazione di cui all'art.14 della legge n. 109/94 – di proposte di intervento e studi di pubblico interesse che possono essere poi inserite nel programma. Non c'è vincolo di valutazione per l'amministrazione e nessun compenso è previsto per i promotori.

6. Le proposte devono essere corredate dalla seguente documentazione: studio di fattibilità, progetto preliminare, bozza di convenzione, garanzie offerte, piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito ed iscritta all'Albo degli intermediari finanziari. Le proposte devono inoltre indicare le spese sostenute per la presentazione e predisposizione degli atti allegati.

7. Entro 20 giorni dalla avvenuta redazione del programma l'Amministrazione rende noti gli interventi da eseguire con capitali privati, mediante avviso pubblicato per 60 giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.

8. Entro 15 giorni dalla ricezione della proposta si provvede a comunicare al promotore il nominativo del responsabile del procedimento e si dà luogo alla verifica della completezza dei documenti. Nel termine di quattro mesi l'Amministrazione dovrà valutare le proposte comparandole tra loro.

9. Entro tre mesi dalla pronuncia sul progetto del promotore viene indetta una gara ad evidenza pubblica per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore. E' ammesso l'appalto-concorso.

10. Una volta espletata la gara di cui al precedente comma si procede ad una trattativa negoziata cui invitare il promotore e le due migliori offerte tra quelle che hanno partecipato alla gara .

11. Nel caso in cui la gara di cui al comma 10 vada deserta, la gara è aggiudicata al promotore.

12. I partecipanti alla gara di cui al comma 10 versano oltre alla cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo previsto per lavori, anche una fidejussione fissata sul bando di gara e pari al 45% del valore dell'investimento.

13. I soggetti interessati al procedimento e rimasti non aggiudicatari e del pari il promotore rimasto non aggiudicatario hanno diritto all'indennizzo per le spese sostenute a termini dell'art. 37 quater comma 3 e comma 5 della Legge. Le spese devono essere documentate e comprovate da fatture.

14. Possono presentare proposte di project financing oltre ai soggetti di cui agli articoli 10 e 17 comma 1, lettera f) della Legge, anche i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa tecnico operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità che negli ultimi tre anni

abbiano partecipato a progetti ed interventi di natura ed importo almeno pari a quello della proposta.

15. Il promotore ha un diritto di prelazione per cui potrà adeguare la sua proposta a quella risultata vincitrice, aggiudicandosi automaticamente la concessione.

ARTICOLO 8 - LA CONCESSIONE

1. La concessione è il sistema attraverso il quale una impresa esegue la progettazione definitiva ed esecutiva, provvede alla esecuzione dei lavori pubblici o di pubblica utilità e ne assume la gestione ed il relativo sfruttamento a fini economici.

2. Al fine di assicurare al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, al concessionario può essere riconosciuto un prezzo per la concessione, prezzo che può anche consistere nella cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili, collegati funzionalmente all'opera oggetto della concessione, ovvero che non assolvano più a funzioni di pubblico interesse.

3. Nel contratto di servizio è stabilita la durata della concessione che varia in ragione degli investimenti sostenuti, al fine di garantirne l'equilibrio economico-finanziario.

4. La concessione è affidata a seguito di gara di licitazione privata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Il capitolato di gara, la griglia di valutazione degli elementi in base ai quali valutare l'offerta e la bozza di contratto devono essere inseriti nel bando di gara.

6. La gara è aggiudicata dalla commissione di cui al successivo articolo 17.

7. Per quanto attiene ai termini di pubblicazione si fa riferimento all'art. 11 del presente regolamento.

8. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle dettagliate norme in materia del D.P.R. n. 554/1999.

9. Il concessionario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata – con capitale sociale non inferiore a quanto stabilito dalla legge in materia- per la realizzazione dell'opera e la relativa gestione.

10. La società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 9 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Le gare di pubblico incanto o di licitazione privata si aggiudicano di norma a corpo.

2. E' in facoltà dell'Ente aggiudicare a misura gli appalti di importo inferiore a 500.000 €. ed i contratti relativi a lavori di manutenzione, restauri e scavi archeologici e quelli relativi ad opere sotterranee e lavori di consolidamento dei terreni.

3. Per gli appalti a corpo l'aggiudicazione si effettua con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d'asta ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

4. Per gli appalti a misura mediante ribasso sull'elenco-prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

5. Per gli appalti parte a corpo e parte a misura mediante offerta per prezzi unitari.

6. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso e delle concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. Nei casi di cui al comma precedente il responsabile del servizio- in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 2 della Legge- predetermina sul bando di gara i parametri in base ai quali valutare l'offerta, indicati in maniera decrescente. Nel bando deve essere previsto il punteggio massimo attribuibile per ogni parametro. In relazione a ciascun parametro, le offerte vengono ordinate in maniera decrescente e si attribuisce il punteggio massimo alla migliore offerta. Alle offerte che seguono sono attribuiti i punteggi con un sistema proporzionale.

8. Analogo sistema si adotta per l'aggiudicazione di gare di appalto-concorso.

9. Si può ricorrere all'appalto concorso per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari o comporta sofisticate soluzioni tecniche. Per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di €. l'appalto concorso è consentito a seguito di motivata decisione senza necessità del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

ARTICOLO 10 - VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI

1. Prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori ,le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente., secondo quanto stabilito dall'art.30 comma sei della legge, con le procedure di cui all'art. 47 e 48 del regolamento.

2. Per i lavori di importo superiore a 20 milioni di €. la verifica è effettuata da un organismo accreditato ai sensi della norma europea Uni Cei En 45004.

3. In ogni caso il soggetti che esegue la verifica deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

ARTICOLO 11 - TRASPARENZA DEGLI ATTI RELATIVI AGLI APPALTI

1. Il responsabile del servizio informa i suoi comportamenti al criterio della massima trasparenza per favorire la concorrenzialità e la par-condicio dei concorrenti.

2. Secondo le norme dell'art. 80 del Regolamento gli appalti e le concessioni di lavori di importo superiore a 5.000.000 di DSP devono essere oggetto di preinformazione presso l'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea e, trascorsi dodici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il bando per estratto deve essere pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione nella regione dove si eseguono i lavori ed all'Albo Pretorio.

3. I bandi per lavori di importo compreso tra 1.000.000 e 5.000.000 di DSP sono pubblicizzati mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale oltre che all'Albo Pretorio, come per i bandi di cui al comma precedente.

4. I bandi di gara per l'aggiudicazione di lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di DSP devono essere pubblicati sul Bollettino Regionale e per estratto su due quotidiani a diffusione provinciale.

5. I bandi per aggiudicazione di lavoro di importi inferiori a 500.000 di DSP devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune. In ogni caso sarà cura dei responsabili del servizio adottare tutte le forme di pubblicità ritenute idonee per dare massima diffusione alla notizia di bando e per garantire la massima partecipazione.

6. Potrà essere disposta la pubblicazione su quotidiani anche per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, se sussistono ragionevoli dubbi in ordine alla partecipazione, vuoi per la peculiarità dei lavori o per le particolari condizioni del mercato o nelle ipotesi di gare già precedute da esperimenti andati deserti.

ARTICOLO 12 - PUBBLICO INCANTO

1. L'avviso relativo alla indizione della gara di pubblico incanto è pubblicato per estratto.

2. Nel caso di appalto di lavori sopra soglia il bando di gara deve risultare conforme all'allegato D di cui al D.Lgs. n. 406/91.

3. Il bando è pubblicato integralmente sul sito Internet del Comune e sul sito Internet dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

4. Ogni impresa può acquisire copia verso il corrispettivo dei costi di riproduzione. Per gli appalti superiori a 5.000.000 di DSP la trasmissione dei bandi e dei capitolati avviene a cura degli uffici entro 6 giorni dal ricevimento della richiesta. Le imprese possono chiedere che la copia del bando sia trasmessa via @mail, non si trasmettono bandi per via fax o attraverso il servizio postale, ad eccezione dei bandi sopra soglia comunitaria, che vengono trasmessi con spese a carico dei destinatari.

ARTICOLO 13 - LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE.

1. Per partecipare agli appalti pubblici le imprese devono essere idoneamente qualificate.

2. Il nuovo sistema di qualificazione risale al D.P.R. n. 34 del 25.01.2000, che prevede per tutte le imprese l'obbligo di iscrizione alle S.O.A.

3. Sarà possibile dimostrare direttamente il possesso dei requisiti solo per appalti di importo inferiore a 150.000 Euro.

4. Per lavori superiori a 20.658.276 €. sarà necessario presentare oltre alla attestazione S.O.A. anche la comprova in sede di gara di un fatturato in lavori pari almeno a tre volte l'importo dei lavori posti a base di appalto.

5. L'attestazione di qualificazione è efficace per cinque anni. La qualificazione per le imprese operanti nel settore dei lavori di restauro e conservazione dei beni vincolati e/o superfici decorate è di tre anni.

6. Ulteriore requisito di qualificazione per partecipare agli appalti pubblici è previsto nel D.Lgs. n. 210 del 25.09.2002, che contiene norme per l'emersione del lavoro nero.

ARTICOLO 14 – AUTOCERTIFICAZIONI

1. In ossequio alle disposizioni del D.P.R. n. 403 del 20.10.1998 - ai fini della qualificazione - le imprese presentano in luogo delle certificazioni ed attestazioni una autocertificazione corredata dal documento di identità.

2. L'autocertificazione può contenere anche la dichiarazione che le copie dei documenti sono conformi all'originale e può essere relativa anche al possesso di status e requisiti di terzi di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza.

3. Anche i documenti relativi al casellario giudiziario possono essere sostituiti da idonea autocertificazione che l'Amministrazione verifica mediante l'acquisizione del certificato generale ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, 31 e 39 del D.P.R. n. 313 del 14.11.2002.

4. Nel bando di gara dovrà essere precisato che le dichiarazioni mendaci danno luogo alla comunicazione all'Autorità giudiziaria, oltre all'esclusione dalla gara o alla revoca dell'aggiudicazione .

5. Ai fini dei requisiti soggettivi attinenti alla moralità dell'imprenditore possono dar luogo ad esclusione dalle gare le condanne subite - anche a seguito di patteggiamento - che incidono sulla onorabilità del soggetto e siano riferibili all'esercizio di impresa.

6. Non si procede alla esclusione in caso di condanne a pene pecuniarie di lieve entità tra €. 1.000,00 ed €. 3.000,00, in assenza di recidiva che non sono direttamente collegate all'onorabilità dell'impresa – vedi determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n. 13 del 15.07.2003.

7. Non si procede all'esclusione nel caso di condanne a pene pecuniarie di importo inferiore ad €. 1.000,00 derivanti da sentenze e/o patteggiamenti.

8. Non si procede all'esclusione nel caso di condanne a pene detentive e pecuniarie per le quali siano trascorsi dieci anni dalla sentenza.

9. Non si tiene conto delle condanne a pene pecuniarie di lieve entità - contenute tra €. 1.000,00 e 3.000,00 - se la sentenza è passata in giudicato da oltre cinque anni e del pari non si tiene conto delle sentenze ex art. 444 c.p.p. per le quali è intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e riabilitazione ai sensi dell'art.178 c.p.-

10. Danno luogo ad esclusione le condanne a pene pecuniarie subite per violazione delle leggi in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, in materia di prevenzione incendi, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e le violazioni delle norme in materia di previdenza ed assistenza con le eccezioni di cui ai commi 7, 8 e 9.

ARTICOLO 15 - LICITAZIONE PRIVATA

1. Nella procedura di licitazione privata l'avviso di gara deve contenere l'indicazione del termine entro il quale le imprese devono far pervenire la richiesta ad essere invitati.

2. La richiesta deve essere predisposta su carta legale, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, e deve contenere la dichiarazione relativa alla qualificazione dell'impresa per la categoria prescritta.

3. Le imprese che partecipano in forma di imprese riunite sono tenute a far constatare tale circostanza nella richiesta di invito, ma non anche ad indicare gli eventuali "partners".

4. Il responsabile del servizio può escludere dall'invito le imprese che non posseggono il requisito dell'iscrizione per la categoria ed importi richiesti, salvo che l'impresa abbia dichiarato l'intenzione di partecipare in "riunione" con altre imprese.

5. Il responsabile del servizio predispone l'elenco delle ditte da invitare integrandolo eventualmente con altre imprese, che non ne abbiano fatto richiesta solo se il numero dei partecipanti risulta inferiore a 5.

6. Il bando dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui all'art. 12 e 13 della L. n. 109/94 per quanto attiene l'ammissibilità dei Consorzi stabile e delle imprese riunite.

7. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.

8. Del pari non possono partecipare ad una gara consorzi stabili e le singole imprese facenti parte del consorzio.

ARTICOLO 16 - LICITAZIONE SEMPLIFICATA

1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro il responsabile del servizio può invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti in un elenco di candidati formato a seguito di sorteggio pubblico tra le imprese che hanno presentato apposita domanda entro il 15 dicembre di ciascun anno.

2. L'invito a presentare l'offerta è diramato a trenta concorrenti secondo l'ordine dell'elenco, ovvero ad un numero inferiore se l'elenco non contiene un numero sufficiente.

ARTICOLO 17 - APPALTO-CONCORSO E CONCESSIONE

1. L'avviso di gara di licitazione privata per l'aggiudicazione di una concessione o per l'indizione di un appalto concorso è pubblicato nelle forme previste dal precedente art. 11.

2. Al bando di gara è allegato il capitolato speciale che contiene la disciplina puntuale dell'appalto con allegato lo schema di contratto che contiene anche le prescrizioni per la gestione dell'opera, nel caso della concessione.

3. All'aggiudicazione dell'appalto di cui al presente articolo provvede una apposita commissione.

4. La Commissione - in numero dispari non superiore a 5 oltre ad 1 segretario con funzioni di verbalizzante - deve essere formata esclusivamente da tecnici, ed è nominata dal responsabile dell'ufficio appalti, a seguito di sorteggio pubblico nell'ambito di un elenco di candidati proposti dagli ordini professionali, dalle Università della provincia o della Regione e dal responsabile del servizio. Può far parte della commissione un esperto in materie giuridiche ed amministrative; presiede sempre il responsabile unico del procedimento. Un impiegato dell'ufficio appalti svolge le funzioni di segretario.

5. All'atto della nomina è stabilito il compenso in misura uguale per tutti i Commissari - commisurata ad un gettone di presenza per ogni riunione dell'organo.

6. Nell'atto di nomina è stabilito il termine entro il quale dovranno concludersi i lavori della commissione; termine prorogabile per una sola volta esclusivamente per giustificati motivi.

7. All'atto dell'accettazione della nomina i commissari dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 21, comma 5 della Legge n. 109/94 e s.m.

8. Il sistema di aggiudicazione per gli appalti di cui al presente articolo è l'offerta economicamente più vantaggiosa.

9. Per i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate sottoposte a tutela ai sensi del T.U. sulla tutela delle bellezze ambientali e culturali, il cui importo sia inferiore a 5.000.000 di DSP l'aggiudicazione è disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo – parametro maggiormente rilevante - e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

ARTICOLO 18 - TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA INFORMALE

1. Per le opere pubbliche sotto soglia comunitaria è ammessa la trattativa privata nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 24 della L. n. 109/94 e s.m.

2. Per i lavori il cui importo risulti inferiore a 100.000 €. Il ricorso alla trattativa privata anche con una sola impresa è sempre ammesso senza necessità di giustificazione. Tuttavia quando le circostanze oggettive non sono tali da giustificare il ricorso alla trattativa con una sola impresa si fa precedere la trattativa da gara ufficiosa cui sono invitate almeno cinque ditte.

3. Per i lavori di importo compreso tra 100.000 e 300.000 euro la trattativa privata deve essere motivata nel rispetto delle norme di cui al R.D. 23.05.1924 n. 827. Il responsabile del servizio dirama gli inviti a partecipare ad almeno 15 ditte.

4. Per gli appalti relativi ad interventi di restauro e manutenzione di beni tutelati di valore superiore a 40.000 e fino a 300.000 Euro è ammessa la trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 8bis della Legge. Per appalti di importo inferiore a 40.000 €. è ammessa la trattativa diretta con soggetti di fiducia per motivi oggettivi di urgenza. Per le opere di importo superiore a 300.000 è obbligatoria la gara ufficiosa con quindici ditte.

5. Il ricorso a tale speciale procedura deve essere sempre adeguatamente motivato.

6. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si deve far riferimento ai casi indicati nell'art. 9 del D.Lgs. n. 406/91.

7. Gli affidamenti di appalti di importo superiore a 150.000 € affidati mediante trattativa privata devono essere comunicati all'Osservatorio dei lavori pubblici, i relativi atti sono posti in libera visione a chiunque lo richieda.

ARTICOLO 19 - ESPLETAMENTO DELLA GARA

1. Delle operazioni di gara viene dato atto in apposito verbale a cura di un impiegato dell'ufficio interessato che funge da verbalizzante.

2. Nel verbale deve darsi atto di tutte le circostanze che hanno portato all'aggiudicazione in favore di un determinato soggetto.

3. Se il bando lo prevede, si possono sospendere le procedure di aggiudicazione per l'acquisizione di ulteriore documentazione.

4. La Commissione giudicatrice o il Presidente di gara può sospendere l'aggiudicazione per acquisire un parere legale in ordine alla procedura e/o all'ammissibilità di un'impresa, o per qualsiasi altra ragione per la quale è conveniente per l'Ente riservarsi l'aggiudicazione.

5. L'aggiudicazione deve comunque intervenire entro i successivi 20 giorni dalla data della sospensione.

6. Prima dell'apertura delle buste si procede al sorteggio previsto dall'art. 10, 1 quater della L. n. 109/94, e si fissa la data entro la quale si provvederà all'esame dei documenti comprovanti la capacità tecnica e finanziaria delle ditte sorteggiate.

ARTICOLO 20 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, nell'ipotesi di cui al precedente art. 17, nella sua composizione collegiale e nella sua qualificazione tecnica dispone di ampi poteri discrezionali nella valutazione delle offerte.

2. L'esame della documentazione a corredo delle offerte costituisce invece attività vincolata. Esso precede la valutazione delle offerte, si svolge in seduta pubblica e si conclude con l'ammissibilità o meno delle imprese alla seconda fase - segreta.

3. Delle operazioni di competenza della commissione è redatto apposito verbale a firma del segretario della Commissione.

4. La Commissione esprime un giudizio motivato per l'attribuzione dei punteggi ed adotta il provvedimento formale di proposta di aggiudicazione a favore della offerta ritenuta migliore, in ragione della soluzione tecnica ritenuta più confacente agli interessi dell'Ente.

5. La proposta di aggiudicazione costituisce un parere obbligatorio ma non vincolante essendo condizionato dalla necessità che venga recepito in apposita determinazione del responsabile del servizio che dovrà reperire altresì le risorse finanziarie, qualora il progetto prescelto comporti una spesa superiore a quella presunta all'atto del progetto di massima.

6. Il responsabile del procedimento può anche procedere ad un provvedimento di diniego della aggiudicazione, con determinazione motivata, senza che alcuna delle imprese partecipanti abbia a pretendere indennizzi o risarcimenti successivamente alla apertura delle offerte ed all'aggiudicazione provvisoria.

7. Il responsabile del procedimento di appalto coincide con il responsabile del servizio lavori pubblici, può presiedere la commissione di gara e del pari può aggiudicare l'appalto.

8. L'impresa che si aggiudica l'appalto e quella che segue immediatamente la prima classificata sono invitate a produrre la documentazione ai sensi dell'art. 10 comma, 1 quater L. 109/94, ai fini della aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 21 - CONCORSO DI IDEE

1. E' il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse ed in genere di natura artistica acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.

2. Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perché è finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.

3. Anche se con l'attribuzione del premio l'Ente acquisisce il diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.

4. Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea fissando i termini entro i quali coloro che posseggono i requisiti possono presentare la loro proposta.

5. Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione nominata con apposito atto del Sindaco e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche o artistiche che dovrebbero esservi rappresentate.

6. Il parere da questa espresso attraverso un verbale, costituisce proposta per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso.

7. Essendo tale parere di natura obbligatoria, ma non vincolante, l'eventuale comportamento dell'Ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione dovrà essere motivato.

ARTICOLO 22 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO

1. I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono previsti dalla L. sulla contabilità generale dello Stato ed art. 8 della L. n. 109/94, D.P.R. n. 34/2000 per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui al D.leg.vo n. 406/91 per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.

2. I requisiti minimi previsti dalle surrichiamate disposizioni possono essere integrati nel bando di gara con altri aggiuntivi, purchè questi ultimi siano ragionevoli, cioè non si presentino come obblighi ed oneri manifestatamente sproporzionati e, come tali, da considerare vessatori e siano pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze dell'Ente.

3. I bandi di gara sono emanati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 34/2000 e tutte le norme integrative in materia di qualificazione delle imprese per partecipare agli appalti pubblici

ARTICOLO 23 - IL BANDO O LA LETTERA DI INVITO - NATURA GIURIDICA

1. Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l'Ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire che, qualificando la controparte

come proponente, impegna la Pubblica Amministrazione solo dopo la stipula del formale contratto.

2. Dal che ne deriva che non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l'Ente assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

ARTICOLO 24 - IL BANDO O LA LETTERA DI INVITO - CONTENUTI

1. Il bando o la lettera di invito, rappresentando la "lex specialis" della gara debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione ed individuare con certezza:

- a) gli elementi essenziali che, come tali, rispondendo ad un particolare interesse dell'Ente appaltante, se disattesi, portano all'esclusione;
- b) le prescrizioni "formali" che, come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalità interattiva al Presidente di gara, in sede di espletamento della stessa.

2. Il bando dovrà obbligatoriamente prevedere l'obbligo per i partecipanti di essere in regola con le iscrizioni agli Enti previdenziali ed assicurativi per i propri dipendenti ed aver adempiuto ai dettami del D.Lgs. n. 626/94 e 494/96 nonché della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, oltre che in materia di obbligo delle assunzioni dei disabili.

ARTICOLO 25 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE OFFERTE

1. Le offerte dovranno essere redatte in competente bollo e nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.

2. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte debbono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara od appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica alla ammissione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.

3. Nel bando di gara devono essere specificate le modalità di trasmissione dell'offerta ritenute ammissibili.

4. La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra più grande; quella contenente l'offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione della ditta dalla gara.

ARTICOLO 26 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare, sono previsti dall'art. 79 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

2. I termini – per gare di licitazione privata o appalto concorso di importo inferiore al controvalore di 5.000.000 di DSP, verranno determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine che sia equo e come tale da consentire, tenuta presente l'importanza dell'appalto, di proporre una offerta seria e ragionata, in ogni caso non potranno essere inferiori a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.

3. I termini di cui sopra, per pubblici incanti di importo pari o superiore a 5.000.000 di DSP non possono essere inferiori a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. In presenza di appalti di importo superiore a 5.000.000 di DSP si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dall'art. 79, comma 3 del citato regolamento:

- a) per pubblici incanti: 52 giorni dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea - ridotta a 36 se è stato pubblicato il bando di preinformazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 406/91;
- b) per le licitazioni private e l'appalto concorso: 37 giorni decorrenti dalla data di spedizione dell'avviso alla Comunità Economica Europea per ricevere le richieste di invito e 52 giorni dalla data di spedizione degli inviti per ricevere le offerte;
- c) per le procedure di urgenza si applicano i termini di cui all'art. 79, 8° comma del D.P.R. n. 554/99.

ARTICOLO 27 - L'INOLTRO O LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.

2. In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale, e come tale costituente una regola, è quello dell'inoltro a mezzo del servizio postale in plico raccomandato. Sono ammesse eventuali deroghe a tale sistema solo previa diversa disposizione dell'Ente, specificata nella lettera di invito. E' assolutamente esclusa, giusto il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, la possibilità di utilizzare la forma telegrafica.

3. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del ricevimento entro date ed orari ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.

4. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il

giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal dipendente incaricato dell'Ufficio protocollo a ciò abilitato.

ARTICOLO 28 - LE TORNATE DI GARA

1. Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti possono presentare un'unica documentazione per le diverse tornate di gara.

2. In tal caso, nell'unica lettera di invito, i singoli appalti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.

3. Nel caso che si preveda che una impresa possa restare aggiudicataria di un solo appalto verrà riconosciuta all'impresa un diritto di opzione per un solo appalto ovviamente per le altre gare l'aggiudicazione verrà disposta in favore del secondo classificato.

4. La cauzione provvisoria può essere unica e ragguagliata all'importo delle opere di più elevato valore.

5. Qualora l'impresa divenisse aggiudicataria dell'appalto per il quale era prevista una misura minore della cauzione è facoltà dell'aggiudicatario sostituire la cauzione con altra di importo pari a quello richiesto per le opere aggiudicate.

ARTICOLO 29 - POSSIBILITA' DI PRESENTARE OFFERTE SUCCESSIVE A MODIFICA OD INTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI

1. Ai sensi del disposto di cui all'art. 75 – 7° comma del R.D. 23.05.1923, n. 827, possono essere presentate offerte successive modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti concorrenti condizioni:

- che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
- che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di Legge, di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.
- In ogni caso l'offerta integrativa o modificativa deve intervenire nei termini di scadenza fissati dal bando.

2. Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

ARTICOLO 30 - POSSIBILITA' DI AMMISSIONE DI OFFERTE IN AUMENTO

1. Ai sensi del disposto di cui art. all'art. 21 della L. n. 109/94 in presenza di affidamento a mezzo di licitazione privata o pubblico incanto non sono ammesse offerte in aumento, dovendo aggiudicare gli appalti con il sistema del prezzo più basso o a mezzo di offerte per prezzo unitario.

2. Anche per gli appalti soggetti al regime comunitario vige il principio della improponibilità delle offerte in aumento, per cui queste si considerano ammissibili solo previa espressa condizione inserita in tal senso nel bando di gara - art. 29, comma 4 del citato D.Lgs. n. 406/91.

ARTICOLO 31 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Per partecipare alle gare di appalto disciplinate dal presente titolo, le offerte devono essere corredate dall'attestazione relativa al versamento della cauzione provvisoria mediante fidejussione, deposito cauzionale o anche assegno circolare, pari al 2% dell'importo posto a base di appalto.

2. Alle imprese non aggiudicatrici la cauzione viene restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

3. Per l'impresa aggiudicataria viene trattenuta a garanzia della sottoscrizione del contratto ed incamerata nell'erario se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il contratto.

4. La cauzione provvisoria deve avere la validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

5. Per le imprese che documentino il possesso della certificazione di qualità Uni En Iso 45.000, ovvero ISO 9.000, ovvero ISO 14.001 o EMAS, la cauzione è ridotta del 50%.

ARTICOLO 32 - RIAPERTURA E PROROGA DEL TERMINE DI UNA PUBBLICA GARA

1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta con serie garanzie per le imprese.

2. La comunicazione deve essere notificata a tutte le imprese invitate - nel caso di licitazione privata, o essere pubblicata nelle stesse forme dell'avviso di gara, nel caso di pubblico incanto o appalto - concorso.

3. Non si può far luogo a riapertura del termine se è stata avviata la procedura di aggiudicazione della gara.

4. Anche dopo la scadenza del termine - con determinazione motivata del responsabile del servizio - è possibile richiedere alle imprese partecipanti la

presentazione di ulteriori documenti e/o integrazioni dell'offerta. A tal uopo si dovrà trasmettere con mezzo postale o via fax la richiesta integrativa a tutti i partecipanti.

5. Deve in ogni caso essere accertato che la richiesta sia stata debitamente ricevuta da tutte le imprese partecipanti.

ARTICOLO 33 - MODALITA' OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

1. In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procederà, in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere, il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.

2. Le competenze del Presidente di gara possono così sintetizzarsi:

- a) accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla L. per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bando od inviti;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;
- c) rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dall'invito o dal bando per l'espletamento della gara;
- d) procedere al sorteggio delle imprese alle quali richiedere la comprova dei documenti autocertificati, assegnando un termine per la presentazione non inferiore a dieci giorni;
- e) aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell'esperimento;
- f) far inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
- g) nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o Commissione, procedere, unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni;
- h) sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed ai testimoni.

3. I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.

4. L'aggiudicazione, è disposta in via provvisoria fatte salve le disposizioni in ordine alla comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria del primo e secondo classificato.

5. In attesa di acquisire la documentazione richiesta ai sensi del comma precedente le offerte saranno richiuse in un plico sigillato e controfirmato sui lembi dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 34 - ASSOCIAZIONE DI IMPRESE

1. Possono partecipare agli appalti di cui al presente titolo anche imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano espresso la loro volontà a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale assume la responsabilità dell'appalto.

2. Ovviamente l'offerta espressa in nome e per conto proprio e delle mandanti deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l'ATI.

3. Per le norme regolanti gli appalti sotto e sopra soglia si fa riferimento rispettivamente all'art. 10 comma 1 lettera d) della L. n. 109/94 ed art. 22 D.L. gs. n. 406/91.

4. Nessuna impresa che partecipa alla gara in gruppo può partecipare anche in forma individuale, del pari è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea.

ARTICOLO 35 - ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Per i lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di DSP da aggiudicare al maggior ribasso rispetto a quello posto a base di gara, il Presidente di gara deve valutare l'anomalia di tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, senza tener conto del 10% (arrotond. per eccesso) delle offerte più basse e più alte. La media viene maggiorata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Le offerte devono essere corredate sin dalla loro presentazione dalle giustificazioni delle voci di prezzo più significative –come indicato nell'art. 21. comma 1 bis della Legge .

3. Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale con il metodi di cui al comma 1.

4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile se il numero delle offerte valide risulta inferiore a cinque.

ARTICOLO 36 - MIGLIORE SECONDA OFFERTA

1. Il bando può prevedere che nell'ipotesi di rinuncia dell'aggiudicatario o in altri casi di risoluzione del contratto, i lavori ancora da realizzare siano affidati al concorrente che ha presentato la migliore seconda offerta. In tal caso sui prezzi di capitolato si applica il ribasso offerto dal secondo in graduatoria in sede di gara, ai sensi art. 10 comma 1 ter L. 109/94 e s. m.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, fallimento dell'impresa, di norma, salvo che sia specificato diversamente nel bando – si aggiudica l'appalto o la parte che resta da eseguire dei lavori al secondo classificato. La cauzione definitiva viene incamerata dall'Ente, a titolo di risarcimento dei danni subiti.

3. Nell'ipotesi che la ditta aggiudicataria rinunci per sua volontà a dare esecuzione all'appalto, l'Ente procede ad incamerare la cauzione per mancata sottoscrizione del contratto e procede all'aggiudicazione in favore del secondo classificato o del terzo qualora anche il secondo rinunci.

ARTICOLO 37 - OFFERTE UGUALI

1. Nell'ipotesi di offerte uguali si procede al sorteggio contestualmente all'esperimento di gara.

2. Analogamente si procede per l'aggiudicazione di appalto-concorso o di concessione nell'ipotesi di più imprese che abbiano riportato gli stessi punteggi.

ARTICOLO 38 - IL SUB-APPALTO

1. La disciplina del sub-appalto è contenuta nell'art. 34 della L. n. 109/94, come modificato dall'art. 9 della L. n. 415 del 1998 che ha sostituito l'art. 18, 3° comma della L. 19.03.1990 n. 55 già sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. n. 406/1991.

2. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel bando le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché tutte le altre categorie previste in progetto corredate dall'importo. Relativamente alla categoria prevalente risulta subappaltabile il 30% dell'importo della categoria ed in ogni caso l'importo che verrà stabilito dalla legge, nell'eventualità di modifiche che dovessero sopravvenire successivamente..

3. Le imprese devono indicare nell'offerta i lavori o le parti di opera che intendono sub-appaltare.

4. Nel caso di dichiarazioni ove le indicazioni sul sub-appalto non rispondono ai requisiti di cui sopra, l'impresa può essere comunque ammessa alla gara, ma non essere autorizzata a sub-appaltare.

5. L'appaltatore deve provvedere - 20 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni - a depositare copia dei contratti di sub-appalto.

6. L'appaltatore - al momento del deposito del contratto di sub-appalto deve trasmettere la certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del sub-appaltatore prescritti dall'art. 34, comma 4 della L. n. 109/94.

ARTICOLO 39 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le varianti in corso d'opera sono ammissibili nei modi e nei casi stabiliti dall'art. 25, comma 1 della L. n. 109/94.

2. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero e ristrutturazione e manutenzione ovvero al 5% delle altre categorie di lavoro e che non aumentino l'importo contrattuale.

3. Le varianti e suppletive in corso d'opera sono ammesse a condizione che non superino il 5% dell'importo netto del contratto e trovino copertura nel quadro economico del progetto.

4. Le varianti sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero del servizio se le due figure coincidono quando non comportano maggiori spese rispetto al quadro economico.

5. Le varianti devono essere approvate dal responsabile del servizio, quando comportano un aumento dell'importo contrattuale - ovviamente contenuto nel 5% - e trovano copertura con le economie derivanti dal ribasso d'asta o tra le somme a disposizione dell'appaltatore.

6. Le varianti di cui al comma 3 devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, a condizione che comunque l'importo dei maggiori lavori trovi copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione delle opere.

7. L'ammontare dei maggiori lavori può raggiungere il 10% dell'importo netto dell'appalto per opere di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro.

ARTICOLO 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per i lavori affidati in appalto o in concessione, qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili, in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve acquisire immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento, promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli – acquisita la relazione del direttore dei lavori – motivata proposta di definizione bonaria.

3. Sulla proposta si pronunciano nei successivi trenta giorni l'appaltatore ed il committente.

4. E' facoltà dell'appaltatore decidere per la definizione arbitrale.

5. La commissione di cui al comma due è composta da tre componenti in possesso di specifiche idoneità designati rispettivamente dal responsabile del procedimento, dall'appaltatore ed il terzo scelto di comune accordo dai due commissari insediati.

6. L'accordo bonario ha natura transattiva .

7. In sostituzione della Commissione per gli appalti di importo inferiore a 100.000 €. la decisione delle controversie è affidata al responsabile del servizio.

8. Sulla somma riconosciuta a seguito dell'accordo sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

9. Qualora le controversie non vengano decise col procedimento di cui ai commi precedenti la definizione è affidata alla Camera arbitrale per i lavori pubblici, secondo le procedure dell'art. 150 comma 1 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999.

ARTICOLO 41 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva è prestata mediante garanzia fideiussoria ed è fissata nel 10% dell'importo appaltato. Qualora il ribasso sia superiore al 10% dell'importo a base d'asta, la cauzione deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

2. Ove il ribasso sia superiore al 20% dell'importo a base di asta, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. La cauzione è presentata tramite polizza fidejussoria, e copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

4. La cauzione definitiva è svincolata progressivamente al raggiungimento di un importo dei lavori pari al 50% dell'importo contrattuale.

5. Al raggiungimento dell'ammontare previsto al comma precedente la stessa è svincolata del 50%, per ogni ulteriore avanzamento dei lavori è svincolata in ragione del 5% per ogni importo pari al 10% di lavori eseguiti.

6. Lo svincolo è automatico, non occorre benestare del committente e si applica a tutti i contratti.

7. Deve essere previsto che la cauzione è resa disponibile senza il beneficio della preventiva escussione del debitore e la operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

ARTICOLO 42 - GARANZIE PER DANNI ALL'OPERA

1. L'esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione R.C., come previsto dal Regolamento.

2. La polizza deve coprire i danni verificatisi nel corso dei lavori ad impianti ed opere.

3. Il massimale assicurato è pari al cinque per cento della somma assicurata per opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

4. La copertura assicurativa cessa con il collaudo dell'opera.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data del collaudo. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati e con un limite di un milione di Euro per opere di importo inferiore a 5.000.000 di Euro.

6. Anche i tecnici comunali incaricati della progettazione sono tenuti a sottoscrivere la polizza di cui al comma precedente. I relativi oneri sono assunti dal Comune per due terzi e dai progettisti per un terzo.

ARTICOLO 43 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

1. Per i lavori il cui importo superi 1.000.000 di €. l'esecutore è tenuto a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del collaudo, o comunque decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero per i danni derivanti da vizi costruttivi.

ARTICOLO 44 - LA REVOCA DI UNA GARA

1. Per la natura giuridica particolare degli avvisi o inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire" è sempre possibile la revoca della gara, con atto motivato.

2. Ai partecipanti alla gara o alle imprese invitate non è dovuto alcun indennizzo per la revoca della gara.

ARTICOLO 45 - L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIUDICAZIONE

1. I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistano la loro definitività soltanto dopo l'approvazione da parte del responsabile del servizio, che deve avvenire nei 30 giorni successivi all'esperimento di gara.

2. Il responsabile del servizio può coincidere con il responsabile del procedimento di aggiudicazione.

3. Contestualmente al procedimento di aggiudicazione si approva la bozza di contratto. Tale provvedimento costituisce la cosiddetta "determinazione a contrattare".

4. Per le concessioni di opere pubbliche di costruzione e/o gestione, la bozza di contratto unitamente al capitolato speciale è allegata al bando di gara.

ARTICOLO 46 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La disciplina dei lavori in economia è contemplata nel titolo IV del presente Regolamento.

2. L'esecuzione di lavori in economia è ammessa nei casi previsti espressamente dalla legge e disciplinati dall'art. 88 e 144 del D.P.R. n. 554/1999.

TITOLO II

GLI APPALTI DI SERVIZI

ARTICOLO 47 - OGGETTO

1. Si intende per appalto di servizi l'affidamento ad un soggetto privato imprenditore dell'esecuzione di determinate prestazioni e di attività materiali inerenti un servizio di pubblica utilità;

2. Nell'appalto di servizi possono essere comprese anche forniture e/o esecuzioni di lavori purché il loro valore attuale sia comunque inferiore al valore della parte relativa alla prestazione di servizi.

3. A titolo esemplificativo i servizi affidabili a terzi sono quelli di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 157/95 e comunque tutti i servizi pubblici che possono essere gestiti in forma imprenditoriale per le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

4. Per i servizi di importo superiore al valore in euro corrispondente a 200.000 di DSP si osservano le norme di cui al D.Lgs. n. 157/95 con le modifiche di cui al D.Lgs. n.65/2000 e D.Lgs. n. 158/95 per i cosiddetti settori esclusi.

5. Nell'ipotesi di appalto misto di servizi e lavori, si osservano le disposizioni della Legge n.109/94 quando l'ammontare dei lavori assume un rilievo economico superiore al 50%.

6. Sono disciplinati dalla legge- quadro sui lavori pubblici gli appalti integrati che comprendono attività di progettazione e realizzazione di lavori ,nelle ipotesi prospettate dall'art.19, comma 1, lettera b)

7. Gli appalti di servizi sotto soglia comunitaria seguono le norme degli appalti, dei lavori pubblici o se richiamate espressamente nei bandi - le norme del D.lgs. n. 157/95 e successive modifiche.

8. Seguono la normativa comunitaria gli appalti relativi alla progettazione di opere pubbliche il cui importo stimato sia superiore a 200.000 €.

ARTICOLO 48 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. Il capitolato speciale di appalto contiene le modalità di svolgimento del servizio, la frequenza delle prestazioni, le prescrizioni in ordine ai mezzi d'opera, all'equipaggiamento minimo, la durata dell'appalto, il corrispettivo a base d'asta, le capacità tecniche e finanziarie del contraente, le modalità di pagamento del corrispettivo.

2. Il capitolato speciale di appalto è approvato dal responsabile del servizio e trasmesso alle imprese partecipanti e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in ogni sua pagina e restituito al Comune in allegato ai documenti di gara a corredo dell'offerta.

3. Nel capitolato d'oneri deve essere previsto l'ufficio presso il quale è possibile acquisire le informazioni utili per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 49 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La decisione di esternalizzare un servizio pubblico è assunta in sede di approvazione del bilancio di previsione. A tal uopo nella relazione previsionale e programmatica viene allegato un elenco con l'indicazione dei servizi pubblici che non si intende più gestire in forma diretta dall'Ente.

2. Gli appalti di servizi possono essere affidati mediante procedura aperta, ristretta o negoziata.

3. La procedura aperta consiste in un pubblico incanto. Il responsabile del servizio pubblica un avviso di incanto che deve contenere gli elementi fondamentali: natura del servizio, durata, corrispettivo, requisiti degli imprenditori per la partecipazione. Nel caso di appalti dal valore sopra soglia l'avviso di gara deve risultare conforme all'allegato 4 lettera B) del D.lgs. n. 157/95. Tutte le imprese in possesso dei requisiti possono presentare offerta nei termini stabiliti dal bando.

4. La procedura ristretta prevede una gara di licitazione privata, alla quale vengono invitate le ditte che ne abbiano fatto richiesta. L'elenco delle imprese da invitare è predisposto dal responsabile del servizio. Il numero delle imprese da invitare è stabilito dal responsabile del servizio, tenuto conto della peculiarità delle prestazioni, della specificità del servizio e dell'importo a base d'asta. Per gli importi sopra soglia comunitaria il numero delle imprese da invitare, non può essere inferiore a 5.

5. La trattativa privata o procedura negoziata è preceduta di norma da una gara ufficiosa, alla quale sono invitate almeno tre ditte. Si può ricorrere a tale sistema in casi eccezionali, per fronteggiare situazioni particolari ed urgenti e scongiurare pericoli e/o disservizi e comunque per appalti di servizi di importo inferiore a 100.000 euro.

6. La trattativa privata per gli appalti di valore pari o superiori alla soglia comunitaria è ammessa nelle ipotesi indicate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 157/95.

ARTICOLO 50 - TERMINI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA

1. Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, il responsabile del servizio è tenuto al rispetto dei termini fissati dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 157/95. Per eventuali riduzioni dei termini devono essere indicati i motivi dell'urgenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria i termini sono definiti dal responsabile del servizio, ma non potranno di norma essere inferiori a 20 giorni.

3. Per i casi di somma urgenza, con determina debitamente motivata i termini cui al comma 2 possono essere ridotti in ragione della necessità di provvedere per scongiurare danni patrimoniali all'Ente o per evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria o per la salvaguardia della pubblica incolumità.

ARTICOLO 51 - FORME DI PUBBLICITA' DEI BANDI

1. Per l'aggiudicazione degli appalti di servizi il responsabile del servizio provvede con adeguate forme di pubblicità.

2. Per gli appalti inferiori a 25.000 Euro è sufficiente la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio.

3. Per gli appalti compresi tra 25.000 e 200.000 Euro l'avviso di gara deve essere pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune e se ritenuto, in relazione alla peculiarità del servizio da aggiudicare su uno o due quotidiani a diffusione regionale.

4. Per gli appalti sopra soglia comunitaria la pubblicazione deve essere effettuata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su almeno due quotidiani nazionali e su un quotidiano particolarmente diffuso nella Regione. Copia dell'avviso deve essere pubblicato sulla G.U. della Comunità Economica Europea. L'estratto deve contenere il riferimento alla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica europea.

5. Per gli appalti fino ad Euro 25.000 i bandi di gara possono essere pubblicati per estratto sul sito internet del Comune; i bandi per appalti di importo superiore sono pubblicati per estratto sul sito internet del Comune.

6. I servizi reperibili attraverso l'adesione alle convenzioni CONSIP non seguono le procedure previste dal presente capo.

ARTICOLO 52 - CAUZIONI

1. Per partecipare alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi l'impresa dovrà costituire una cauzione provvisoria pari al 5% dell'importo a base d'asta, previa presentazione di deposito cauzionale, assegno circolare e/o fidejussione bancaria e/o assicurativa.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente dopo l'aggiudicazione.

3. L'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale prima di sottoscrivere il contratto.

4. All'atto dell'acquisizione della cauzione definitiva responsabile del servizio provvede a svincolare la cauzione provvisoria.

5. L'importo della cauzione provvisoria viene incamerato all'erario comunale a titolo di indennizzo nel caso di rifiuto da parte dell'aggiudicatario a sottoscrivere il contratto.

6. La cauzione definitiva è svincolata alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 53 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Le gare e gli incanti per l'affidamento di un servizio si aggiudicano con i seguenti sistemi:

- a) con il sistema del prezzo più basso: a corpo sul prezzo a base d'asta o sulla base dei prezzi unitari.
- b) con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa: nel bando di gara sono prefissati i parametri in base ai quali aggiudicare l'appalto, allocati possibilmente in ordine decrescente d'importanza.

2. L'appalto viene aggiudicato anche in presenza di una sola offerta.

3. Nell'ipotesi di sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più favorevole, in presenza di una sola offerta l'aggiudicazione viene comunque disposta senza far luogo all'assegnazione dei punteggi, a condizioni che la commissione giudicatrice riconosca che l'offerta presentata sia comunque valida e congrua.

ARTICOLO 54 - CONTRATTI A PRESTAZIONI CONTINUE

1. Per gli appalti di servizi di durata il prezzo sarà aggiornato in base all'indice di incremento dei prezzi al consumo per famiglie di operai a partire dal secondo anno.

2. Il capitolato può prevedere che entro il primo anno di appalto a titolo sperimentale, il responsabile del servizio possa risolvere il contratto senza alcun indennizzo per il prestatore di servizi, in presenza di inadempimenti da parte del concessionario.

3. Il responsabile del servizio è tenuto a contestare gli addebiti assegnando un termine al prestatore di servizi entro il quale adempiere. In presenza di reiterati inadempimenti – secondo quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto - si procede alla risoluzione del contratto.

4. L'appalto di servizi alla scadenza può sempre essere rinnovato se sussistono ragioni di convenienza ed economicità e se resta confermato il prezzo vigente, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT, come precisato al primo comma, ovvero adeguamenti di prezzo giustificati dall'esecuzione di nuovi ed imprevisti servizi, resi necessari per far fronte ad adempimenti di legge (ad esempio nuove tecnologie applicate al servizio) ovvero a richieste di miglioramento del servizio (ad esempio ampliamento dei servizi di raccolta differenziata rifiuti).

ARTICOLO 55 - OFFERTE ANOMALE

1. Per gli appalti di servizi soggetti alla norma comunitaria l'aggiudicatario sottopone alla verifica dell'anomalia attraverso l'esame delle giustificazioni del prezzo - tutte le offerte i cui ribassi superino di 1/5 la media aritmetica delle offerte connesse - senza tener conto delle offerte in aumento.

2. Per gli appalti sotto-soglia comunitaria l'aggiudicatario sottopone a verifica dell'anomalia le offerte i cui ribassi superino di 1/5 la media aritmetica delle offerte ammesse, a condizione che siano state presentate almeno cinque offerte valide.

3. Nel sistema di cui all'art. 53 lettera b) provvede all'aggiudicazione una commissione di esperti presieduta dal responsabile del servizio cui l'appalto si riferisce e composta da altri due o più componenti, in relazione al valore dell'appalto, alla tecnologia più o meno sofisticata. La Commissione è nominata dal Sindaco prima dell'aggiudicazione delle gare.

4. La verifica dell'anomalia dell'offerta è esperibile per tutte le gare comprese quelle il cui sistema di aggiudicazione è effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Cds 4 sezione - 3.09.1998 n. 1200).

ARTICOLO 56 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

1. Possono partecipare alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi anche raggruppamenti di imprese, costituiti a norma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 157/95.

2. Nell'ipotesi di fallimento dell'impresa mandataria o di morte, interdizione ed inabilitazione del titolare dell'impresa individuale mandataria, l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il rapporto con altra impresa del gruppo che sia in possesso dei requisiti e venga designata mandataria.

3. Nell'ipotesi di cui sopra relativamente ad una impresa mandante, sarà la mandataria ad accollarsi l'onere di eseguire l'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ARTICOLO 57 - IL SUB-APPALTO

1. Il responsabile del servizio richiede nel capitolato speciale che l'appaltatore indichi nell'offerta la parte dell'appalto che intende sub-appaltare.

2. La disciplina del sub-appalto è la stessa vigente nel settore degli appalti di lavori pubblici.

TITOLO III

GLI APPALTI DI FORNITURE

ARTICOLO 58 - OGGETTO

1. Le pubbliche forniture sono contratti di titolo oneroso aventi ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, l'acquisto a riscatto conclusi per iscritto tra un fornitore e l'amministrazione rappresentata dal responsabile del servizio.

2. Nell'ipotesi di **contratti di somministrazione continuata** il valore del contratto è dato dall'importo stimato per le forniture totali considerate nel periodo.

3. Alle forniture di importo superiore al valore corrispondente a 200.000 di DSP si applicano le disposizioni del D.Lgs. 24.07.1992 n. 358 - modificato dal D.Lgs. n. 402/98.

4. Per le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria il riferimento normativo è contenuto nel D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 573.

ARTICOLO 59 - LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

1. Per le forniture ricorrenti abitualmente finalizzate alla gestione dei servizi, i responsabili del procedimento curano la pubblicazione di avviso di gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

2. La programmazione annuale degli acquisti deve essere disposta entro il mese di novembre dell'anno precedente. A tal uopo ogni responsabile del servizio programma l'entità delle forniture da realizzare nell'anno, in particolare: forniture di gasolio da riscaldamento, carburanti per autotrazione, generi di cancelleria, generi alimentari per il servizio mensa scolastica.

3. L'avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune entro il 20 dicembre per le forniture dell'esercizio successivi.

4. Sono escluse da tale procedura le forniture per acquisto di beni reperibili attraverso l'adesione alle convenzioni CONSIP.

ARTICOLO 60 - I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Le pubbliche forniture sono aggiudicate mediante:

- a) pubblico incanto;
- b) licitazione privata;

c) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa solo per forniture di valore inferiore a 100.000 Euro.

2. Per le forniture di importo superiore a 200.000 di DSP valgono le norme del D.Lgs. n. 358/92. Tali norme possono applicarsi anche alle forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria, se richiamate espressamente nel bando.

ARTICOLO 61 - LA TRATTATIVA PRIVATA CON UN UNICO CONTRAENTE

1. La trattativa privata di cui al precedente articolo costituisce un sistema eccezionale ed è ammesso solo in casi di oggettiva impossibilità ad acquisire la fornitura con gli ordinari sistemi che garantiscono la concorrenza e la trasparenza. Pertanto essa è legittimata solo in presenza dei presupposti oggettivi di urgenza e necessità o in presenza di un unico fornitore per la specialità della fornitura e per i casi di forniture complementari a servizi già in essere, comunque in quei casi in cui il ricorso a forniture diverse per specie e materiali e per soluzioni tecniche comprometterebbe la funzionalità del servizio, sempre che non si possa ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP per gli acquisti on line.

ARTICOLO 62 - IL BANDO DI GARA

1. Le gare per l'aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture si svolgono con le stesse forme di pubblicità previste per l'appalto dei servizi (vedi art. 51).

2. I termini per la ricezione delle offerte sono indicati nel bando di gara e non possono mai essere inferiori a 10 giorni. Per gli appalti sopra soglia sono indicati agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 358/92.

3. Quando l'urgenza di provvedere e l'esiguità della fornitura lo giustifica i preventivi di spesa possono essere richiesti e possono pervenire attraverso fax o per posta elettronica.

ARTICOLO 63 - IL CAPITOLATO D'ONERI

1. Il capitolato d'oneri deve contenere tutte le clausole e condizioni dell'appalto. Valgono in proposito le norme in materia di appalto di servizi - art. 48.

2. Non devono essere menzionati, marchi, brevetti e simili se non nei casi in cui è impossibile una diversa specificazione dell'oggetto del contratto.

ARTICOLO 64 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Le gare per l'appalto di pubbliche forniture sono aggiudicate con i seguenti sistemi:

- - con il ribasso a corpo sul prezzo complessivo a base d'asta;
- - con il sistema dei prezzi unitari delle singole forniture;
- - con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa può consentire ai partecipanti di presentare un progetto che prevede determinate soluzioni tecniche in relazione a dei parametri fissi indicati nel bando. In ogni caso le offerte devono essere giudicate dalla commissione appositamente nominata ai sensi dell'art. 55, 3° comma.

3. I parametri oggettivi in base ai quali valutare le offerte sono indicati nel bando di gara.

4. L'appalto può essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

5. In tale ultima ipotesi, nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa non si procede all'assegnazione dei punteggi, purché la commissione giudichi congrua l'offerta presentata.

ARTICOLO 65 - CAUZIONI

1. Per partecipare alle gare di aggiudicazione di forniture è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base d'asta.

2. E' facoltà non richiedere il versamento della cauzione provvisoria quando il valore delle forniture è inferiore 7.000 euro.

3. Parimenti l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, con eccezione per le forniture di importo inferiore a 7.000 euro.

4. La cauzione è svincolata a seguito di avvenuta verifica favorevole.

5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 52.

ARTICOLO 66 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

1. Sono ammessi a partecipare alle gare per l'aggiudicazione di pubbliche forniture, imprese temporaneamente riunite che abbiano conferito mandato alla capogruppo di rappresentanza.

2. Il conferimento del mandato speciale di rappresentanza e la procura al legale rappresentante dell'impresa capogruppo devono risultare da scrittura privata autenticata.

3. Gli atti di cui al comma 2 possono intervenire dopo l'aggiudicazione, in tal caso l'offerta deve essere firmata congiuntamente da tutti i partecipanti e deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione, si provvederà a formalizzare gli atti.

ARTICOLO 67 - OFFERTE ANOMALE

1. E' facoltà del responsabile del servizio procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dall'aggiudicatario se supera di un quinto la media aritmetica delle offerte ammesse, senza tener conto delle offerte in aumento e solamente nell'ipotesi che siano state presentate almeno cinque offerte valide e se tale condizione sia stata esplicitata nel bando.

2. Persiste invece l'obbligo di verifica dell'anomalia dell'offerta nei casi di forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria ovvero anche per forniture sotto soglia se la condizione è prevista nel bando di gara.

ARTICOLO 68 - LE SUB-FORNITURE

1. Con il contratto di sub-fornitura il sub-fornitore si impegna nei confronti di un imprenditore committente ad effettuare per conto di quest'ultimo lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal Committente o ad effettuare forniture o servizi, destinati a far parte del ciclo di produzione di un bene complesso.

2. Il contratto di sub-fornitura è un contratto stipulato in forma scritta che lega il committente ed il sub-fornitore, ove sono specificati i requisiti specifici del bene o del servizio, il prezzo previsto, i termini e le modalità di consegna, collaudo e pagamento.

3. Le sub-forniture sono disciplinate dalla L. 18.06.1998 n. 192.

ARTICOLO 69 - IL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo può avvenire pro rata in relazione agli stati di attuazione della fornitura, in conformità alle norme previste nel capitolato d'oneri, o in unica soluzione ad intervenuto collaudo.

2. Nell'ipotesi di pagamento a stati di avanzamento la rata di saldo è liquidata ad intervenuto collaudo.

ARTICOLO 70 - LE CONVENZIONI CONSIP

1. Per acquistare beni e servizi l'Ente può avvalersi delle convenzioni stipulate dalla CONSIP SpA.

2. Il ricorso alle convenzioni può essere reso obbligatorio dalle Leggi.

3. Qualora le norme di legge lo consentano i Comuni possono procedere agli acquisti di cui sopra mediante appalti in forma diretta motivando la scelta e dimostrando l'economicità del ricorso al libero mercato.

4. In tutti i casi in cui L'Ente decide di procedere in forma diretta anche attraverso l'uso delle "gare telematiche" per la scelta dei fornitori, il prezzo risaltante dalle convenzioni CONSIP è posto a base di gara.

TITOLO IV

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

ARTICOLO 71 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina l'esecuzione in economia dei seguenti lavori, provviste e servizi da parte del Comune:

1) LAVORI

- a) Possono eseguirsi in economia le opere di realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o impianti quando per eventi imprevedibili non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ad evidenza pubblica.
- b) Manutenzione di edifici ed impianti di proprietà comunale (strade, fognature, impianti idrici etc.), compresi gli accessori, e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sino all'importo al netto di I.V.A. pari o inferiore a 50.000 Euro.
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza.
- d) Lavori che non possono essere differiti, dopo un infruttuoso esperimento di gara.
- e) Lavori propedeutici per la compilazione di progetti (es.: pulizia siti).
- f) Completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di eseguire i lavori.
- g) Gli interventi in oggetto sono inseriti sotto la voce manutenzioni straordinarie e lavori in economia nel programma annuale delle opere pubbliche.

2) PROVVISTE

- a) - di generi di cancelleria, stampati, modulistica, supporti meccanografici, libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere e periodici;
- b) - di mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature;
- c) - di hardware e software;
- d) - di macchine da scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotocopiatrici;
- e) - di vestiario ed accessori (armi, mostrine, chincaglieria ecc.) per il personale addetto alla polizia municipale;
- f) - di vestiario ed accessori per i messi e per il personale tecnico-manutentivo, scolastico, di cucina ed ausiliario avente diritto;
- g) - di apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i relativi accessori;

Comune di Andora – Regolamento dei contratti

- h) - di autoveicoli, motociclette, macchinari vari a motore e biciclette;
- i) - di materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici e per la manutenzione e riparazione dei beni mobili;
- j) - di combustione e lubrificanti per autoveicoli, motociclette e macchinari vari a motore;
- k) - di acqua, gas ed energia elettrica;
- l) - di elettrodomestici (di tipo familiare e/o industriale), attrezzature ed utensileria varia per le cucine, i refettori e gli asili nido;
- m) - di attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
- n) - di attrezzature varie didattiche per le scuole materne, elementari, medie ed asili nido;
- o) - di quantitativi limitati di generi alimentari per refezioni scolastiche, dell'asilo nido e dei centri estivi;
- p) - di quantitativi limitati di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- q) - di medaglie, coppe ed altri oggetti per commemorazioni e convegni;
- r) - di attrezzature tecniche, scientifiche, di antincendio e di dispositivi antifurto;
- s) - di acquisto materiali per la manutenzione e gestione servizi acquedotto, depurazione, fognatura, strade e segnaletica.

3) SERVIZI

- a) - di pulizia degli edifici, derattizzazione, disinfestazione e custodia;
- b) - di manutenzione e riparazione di tutti i beni mobili anche registrati;
- c) - di pulizia del vestiario, della biancheria e del corredo da guardaroba;
- d) - di stampa, litografia, tipografia, editoria, riproduzione cartografica, copisteria, rilegatura, divulgazione di bandi, ordinanze ed avvisi attraverso mezzi di informazione e bollettini ufficiali, trasposizione da supporto magnetico e cartaceo.
- e) - di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- f) - di organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti gli enti locali;
- g) - di organizzazione di spettacoli, rinfreschi, mostre, competizioni sportive;
- h) - di trasporto alunni per gite, visite a scopo culturale e manifestazioni sportive;
- i) - di trasporto degli utenti dei centri estivi e degli anziani per soggiorno marini;
- j) - di sgombero neve, antigelo e antincendio, compreso l'acquisto dei materiali e degli utensili necessari;
- k) - di assistenza hardware e software;

l) - di eliminazione scarichi di fogna e di rifiuti, in genere.

2. Per quanto riguarda le forniture ed i servizi si considerano in economia quelli di valore inferiore a 20.000 Euro.

ARTICOLO 72 - PROCEDURE IN ECONOMIA

1. Al fine di snellire i procedimenti di acquisizione di opere, servizi e/o forniture, si adottano le procedure semplificate di cui agli articoli seguenti.

2. Le procedure in economia sono trattate diversamente a seconda che attengano all'esecuzione di lavori - nuove infrastrutture e/o interventi di manutenzione di straordinaria e/o di potenziamento, o attengono alla acquisizione di beni e servizi per la gestione ordinaria degli impianti o per la realizzazione di determinati obiettivi.

ARTICOLO 73 - PROCEDURE IN ECONOMIA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E/O FORNITURE

1. Il responsabile del procedimento approva una determinazione di impegno di spesa, conforme agli obiettivi del PEG che costituisce avvio al procedimento.

2. Il responsabile del servizio dirama gli inviti a partecipare alla trattativa privata alle ditte comprese in un elenco dallo stesso predisposto, che contiene un numero di partecipanti giudicato congruo in relazione alla spesa ed alle specialità delle prestazioni, comunque non inferiore a tre imprese.

3. Dall'esame dei preventivi – a cura del responsabile del procedimento - è redatto apposito verbale e conseguentemente stipulato il contratto se l'importo è pari o superiore al limite fissato dal successivo art. 77, 7° comma .

4. Il responsabile del procedimento provvede alla liquidazione delle spese su presentazione di fattura, dopo averne accertato la regolarità e la rispondenza alle forniture e/o prestazioni realizzate.

ARTICOLO 74 - PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La procedura in economia può assumere tre forme:

- a) amministrazione diretta;
- b) affidamento lavori e provviste ad una ditta specializzata previo esperimento di una trattativa privata preceduta da gara ufficiosa cui sono invitate almeno 5 ditte;
- c) affidamento lavori ad una sola ditta.

2. Nell'ipotesi di cui al punto a) il responsabile del procedimento impiega direttamente gli operai dipendenti, procede alle necessarie forniture e a quant'altro occorre per l'esecuzione del lavoro.

3. Il responsabile del servizio acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per l'esecuzione dell'opera.

4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono superare i 50.000 euro.

5. Nell'ipotesi di cui al punto b) la procedura inizia con l'approvazione degli atti presupposti, progetto o perizia tecnica estimativa. Il responsabile del servizio provvede poi a diramare gli inviti a partecipare alla gara con lettera raccomandata nella quale sono indicati i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione.

6. L'elenco delle ditte da invitare alla trattativa è approvato dal responsabile dei servizi in economia e deve comprendere almeno cinque imprese.

7. Delle operazioni per l'esame dei preventivi è redatto apposito verbale ovvero verbale contestuale alla determinazione di impegno .

8. E' ammessa la trattativa con una sola ditta per lavori di modestissimo valore, non superiore in ogni caso a 10.000 euro, al netto dell'IVA.

9. L'atto di cottimo deve risultare conforme a quanto stabilito dall'art. 144, comma 3.

10. Nell'esecuzione dei lavori a cottimo di importo inferiore a 10.000 euro non si richiede la prestazione della cauzione provvisoria e/o definitiva.

11. E' facoltà del responsabile del servizio non stipulare formali contratti per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 10.000 euro.

12. Per lavori di somma urgenza e nell'ipotesi di ripristino delle situazioni di pericolosità per la salute e l'incolumità pubblica, la Giunta Comunale assegna le risorse direttamente al responsabile del servizio, autorizzando il responsabile dei servizi finanziari ad emettere un mandato di anticipazione a favore del responsabile del servizio, con obbligo del rendiconto finale.

ARTICOLO 75 - LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Nell'ipotesi che l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, il responsabile del servizio è tenuto a compilare un verbale da cui risultano le opere da eseguire, i motivi di urgenza e le cause che hanno determinato i danni.

2. Il verbale unitamente alla perizia dei lavori viene trasmesso a cura del responsabile del servizio alla Giunta Comunale perché individui le risorse per far fronte alle necessità.

3. Nelle ipotesi di somma urgenza il responsabile può anche autorizzare i lavori affidandone l'esecuzione ad una ditta in forma diretta.

4. In tale ipotesi entro i successivi dieci giorni deve essere compilato il verbale di cui al punto 1 e trasmesso all'Amministrazione che deve provvedere a reperire i mezzi finanziari per far fronte alla spesa

5. Nel corso dei lavori in economia possono essere approvate perizie suppletive, per un importo contenuto comunque nei limiti del 5% dell'ammontare dei lavori affidati

6. Il contratto di appalto o cottimo deve essere stipulato entro trenta giorni dall'affidamento.

7. Una volta definito il corrispettivo delle prestazioni il responsabile del servizio impegna le spese e svincola le somme eccedenti l'impegno rendendole disponibili nel suo budget.

ARTICOLO 76 - ORDINAZIONI SU BUONI ECONOMICI PER ACQUISIZIONE BENI E/O SERVIZI

1. Per lo svolgimento dei servizi di manutenzione agli impianti - ed ai mezzi del Comune, per particolari prestazioni d'opera, per forniture funzionali all'espletamento dei servizi, il responsabile del servizio dispone direttamente attraverso l'emissione di buoni d'ordine.

2. Con determinazioni periodiche il responsabile del servizio dispone impegni generali a valere sui capitoli del PEG relativi ai servizi tecnici - manutentivi, autorizzando in tal modo il responsabile del procedimento a disporre le ordinazioni di volta in volta necessarie.

3. L'ordinazione a terzi deve risultare da buoni d'ordine in triplice copia, 2 (due) copie sono consegnate al creditore, che provvede ad allegarne 1 alla fattura di spesa. La terza copia è trattenuta dall'ufficio.

4. Ogni buono non potrà superare l'importo di 1.000 euro al netto dell'I.V.A.

5. I fornitori e prestatori di servizio sono generalmente operatori locali o dei Comuni vicini, ovvero esclusivisti del prodotto richiesto.

6. All'atto della liquidazione delle fatture - di cui è stata riscontrata la regolarità - si provvede ad aggiornare la situazione del partitario degli impegni.

TITOLO V

IL CONTRATTO

ARTICOLO 77 - IL CONTRATTO

1. E' prevista la forma scritta "ad substantiam"; la stipulazione può avvenire in tre forme diverse:

- - in forma pubblica, a mezzo di notaio formalmente incaricato dal responsabile del servizio in tutti i casi in cui la complessità dell'atto da rogare comporterebbe lunghe ricerche di archivio, presso il Catasto o la Conservatoria, distogliendo il segretario dai suoi doveri di ufficio: (atti di compravendita immobili, donazioni).
- - in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario Comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
- - per scrittura privata quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione, autenticata o meno dal Segretario Comunale.

2. La stipulazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale.

3. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione nell'ipotesi di gara ad evidenza pubblica, ed entro trenta giorni dall'affidamento nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario.

4. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto e comunicazione delle somme da versare come deposito delle spese.

5. E' richiesta la forma pubblica amministrativa per tutti i contratti preceduti da incanti, e per tutti i contratti, anche preceduti da trattativa privata, il cui valore sia superiore a 25.000 euro e per gli atti aggiuntivi di contratti già stipulati in tale forma.

6. Per i contratti il cui valore è compreso tra 5.000 e 25.000 euro è ammesso il ricorso alla scrittura privata, di norma autenticata.

7. E' facoltà del responsabile del servizio derogare all'obbligo di stipulazione del contratto per appalti di lavori – servizi o forniture in economia di valore inferiore a 10.000 euro, se preceduto da trattativa privata.

8. E' sempre obbligatoria la stipulazione per contratti costitutivi di diritti su beni patrimoniali e/o demaniali.

9. I contratti relativi ad appalti di lavori pubblici possono essere stipulati solo a seguito della sottoscrizione del verbale di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 554/1999.

ARTICOLO 78 - IL ROGITO A MEZZO DEL SEGRETARIO

1. I contratti conseguenti a pubblici appalti, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario Comunale che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

2. L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

3. E' facoltà delle parti chiedere all'ufficiale rogante di non allegare al contratto i documenti di cui all' art.110 del D.P.R. n. 554/1999.

4. Il segretario comunale in veste di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza di tutte le norme della legge notarile.

ARTICOLO 79 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI

1. I contratti possono essere ceduti esclusivamente nelle forme previste dall'art. 115 del citato Regolamento Generale di cui al D.P.R. n. 554/1999.

ARTICOLO 80 - SPESE DI ROGITO

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono poste a carico del privato contraente, sia se l'oggetto del contratto consista nell'esecuzione di un lavoro, sia se trattasi di prestazione di un servizio o di una fornitura.

2. Per i contratti di affitto le spese sono a carico della controparte, salvo quelle per la registrazione che sono ripartite tra le parti al 50%.

3. Per i contratti che costituiscono o alienano diritti privati, per concessione di diritti, per convenzioni con Enti Pubblici e/o Associazioni senza scopo di lucro, l'Ente può accollarsi l'onere delle spese.

4. Per gli atti rogati o autenticati dal Segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1942, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni i diritti di segreteria nella misura di legge.

5. Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso: Comune, Segretario rogante e Agenzia per la tenuta dell'Albo dei Segretari Comunali.

6. I diritti si applicano in relazione al valore delle stipulazioni:

Comune di Andora – Regolamento dei contratti

- - per i contratti che hanno ad oggetto canoni mensili e/o annuali il valore è determinato dal canone annuo o mensile moltiplicato per i mesi o gli anni del contratto;
- - per i contratti di tesoreria o di valore indeterminato, le parti, di comune accordo stabiliscono il valore da attribuire all'atto.

ARTICOLO 81 - REGISTRAZIONE

1. I contratti stipulati in forma pubblica, pubblica amministrativa e/o per scrittura privata autenticata, devono essere registrati nei termini di legge a cura dell'ufficiale rogante.

2. I contratti per scrittura privata non autenticata sono debitamente repertoriati a cura del Segretario Comunale, sugli stessi vengono riscossi i diritti di rogito, ma la registrazione avviene in caso d'uso.

INDICI

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI	1
TITOLO I	1
GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE - PRESCRIZIONI GENERALI E RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE	1
ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI	1
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI	1
ARTICOLO 3 - LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	2
ARTICOLO 4 - L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE	3
ARTICOLO 5 - APPROVAZIONE PROGETTI	4
ARTICOLO 6 - I SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	4
ARTICOLO 7 - PROJECT FINANCING	4
ARTICOLO 8 - LA CONCESSIONE	6
ARTICOLO 9 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	6
ARTICOLO 10 - VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI	7
ARTICOLO 11 - TRASPARENZA DEGLI ATTI RELATIVI AGLI APPALTI	7
ARTICOLO 12 - PUBBLICO INCANTO	8
ARTICOLO 13 - LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE.	8
ARTICOLO 14 - AUTOCERTIFICAZIONI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 15 - LICITAZIONE PRIVATA	10
ARTICOLO 16 - LICITAZIONE SEMPLIFICATA	10
ARTICOLO 17 - APPALTO-CONCORSO E CONCESSIONE	11
ARTICOLO 18 - TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA INFORMALE	12
ARTICOLO 19 - ESPLETAMENTO DELLA GARA	12
ARTICOLO 20 - COMPITI DELLA COMMISSIONE	13
ARTICOLO 21 - CONCORSO DI IDEE	13
ARTICOLO 22 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO	14
ARTICOLO 23 - IL BANDO O LA LETTERA DI INVITO - NATURA GIURIDICA	14
ARTICOLO 24 - IL BANDO O LA LETTERA DI INVITO - CONTENUTI	15
ARTICOLO 25 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE OFFERTE	15
ARTICOLO 26 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	16
ARTICOLO 27 - L'INOLTRO O LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	16
ARTICOLO 28 - LE TORNATE DI GARA	17
ARTICOLO 29 - POSSIBILITA' DI PRESENTARE OFFERTE SUCCESSIVE A MODIFICA OD INTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI	17
ARTICOLO 30 - POSSIBILITA' DI AMMISSIONE DI OFFERTE IN AUMENTO	18
ARTICOLO 31 - CAUZIONE PROVVISORIA	18
ARTICOLO 32 - RIAPERTURA E PROROGA DEL TERMINE DI UNA PUBBLICA GARA	18
ARTICOLO 33 - MODALITA' OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA	19
ARTICOLO 34 - ASSOCIAZIONE DI IMPRESE	20
ARTICOLO 35 - ANOMALIA DELLE OFFERTE	20
ARTICOLO 36 - MIGLIORE SECONDA OFFERTA	20
ARTICOLO 37 - OFFERTE UGUALI	21
ARTICOLO 38 - IL SUB-APPALTO	21
ARTICOLO 39 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	21
ARTICOLO 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	22
ARTICOLO 41 - CAUZIONE DEFINITIVA	23
ARTICOLO 42 - GARANZIE PER DANNI ALL'OPERA	23

Comune di Andora – Regolamento dei contratti

ARTICOLO 43 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE	24
ARTICOLO 44 - LA REVOCA DI UNA GARA	24
ARTICOLO 45 - L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIUDICAZIONE	24
ARTICOLO 46 - LAVORI IN ECONOMIA	24
TITOLO II	25
GLI APPALTI DI SERVIZI	25
ARTICOLO 47 - OGGETTO	25
ARTICOLO 48 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	25
ARTICOLO 49 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	26
ARTICOLO 50 - TERMINI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA	26
ARTICOLO 51 - FORME DI PUBBLICITA' DEI BANDI	27
ARTICOLO 52 - CAUZIONI	27
ARTICOLO 53 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	28
ARTICOLO 54 - CONTRATTI A PRESTAZIONI CONTINUATE	28
ARTICOLO 55 - OFFERTE ANOMALE	28
ARTICOLO 56 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	29
ARTICOLO 57 - IL SUB-APPALTO	29
TITOLO III	30
GLI APPALTI DI FORNITURE	30
ARTICOLO 58 - OGGETTO	30
ARTICOLO 59 - LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	30
ARTICOLO 60 - I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE	30
ARTICOLO 61 - LA TRATTATIVA PRIVATA CON UN UNICO CONTRAENTE	31
ARTICOLO 62 - IL BANDO DI GARA	31
ARTICOLO 63 - IL CAPITOLATO D'ONERI	31
ARTICOLO 64 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	31
ARTICOLO 65 - CAUZIONI	32
ARTICOLO 66 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	32
ARTICOLO 67 - OFFERTE ANOMALE	33
ARTICOLO 68 - LE SUB-FORNITURE	33
ARTICOLO 69 - IL CORRISPETTIVO	33
ARTICOLO 70 - LE CONVENZIONI CONSIP	33
TITOLO IV	34
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	34
ARTICOLO 71 - OGGETTO	34
ARTICOLO 72 - PROCEDURE IN ECONOMIA	36
ARTICOLO 73 - PROCEDURE IN ECONOMIA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E/O FORNITURE	36
ARTICOLO 74 - PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	36
ARTICOLO 75 - LAVORI DI SOMMA URGENZA	37
ARTICOLO 76 - ORDINAZIONI SU BUONI ECONOMICI PER ACQUISIZIONE BENI E/O SERVIZI	38
TITOLO V	39
IL CONTRATTO	39
ARTICOLO 77 - IL CONTRATTO	39
ARTICOLO 78 - IL ROGITO A MEZZO DEL SEGRETARIO	40
ARTICOLO 79 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI	40
ARTICOLO 80 - SPESE DI ROGITO	40
ARTICOLO 81 - REGISTRAZIONE	41
INDICI	42